

Comune di GAIARINE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)

Approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 26.03.1999, esecutiva

Modificato con deliberazioni consiliari n. 59 del 04.10.1999, n. 17 del 29.03.2000, n. 69 del 17.12.2002 e n. 11 del 28.02.2005

INDICE		
Art.	OGGETTO	Pag.
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
2	AREE FABBRICABILI	1
3	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	2
4	ESENZIONE PER ENTI NON COMMERCIALI	2

5	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA	2
6	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	2
7	ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE SUE PERTINENZE	3
8	RIDUZIONI D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI	3
9	DENUNCE E COMUNICAZIONI	4
10	VERSAMENTI	5
11	DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI	5
12	ACCERTAMENTI	6
13	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	7
14	ATTIVITA' DI CONTROLLO	7
15	RAVVEDIMENTO OPEROSO	7
16	RIMBORSI	7
17	RISCOSSIONE COATTIVA	8
18	CONTENZIOSO	8
19	ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE	8
20	NORME DI RINVIO	9
21	ENTRATA IN VIGORE	9

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
-------------------	--------------------------------

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Gaiarine dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 2	AREE FABBRICABILI
-------------------	--------------------------

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base all'art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 504/92. Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:

..Le aree, comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile, nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati.

..Le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio, limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori come ad esempio: le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati, le aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi, che ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio.

2. Le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale pubblica e privata.

3. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 446/97, non rientrano nel concetto di aree fabbricabili di cui alla lettera b) del D. Lgs. 504/92, i seguenti immobili:

.. le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;

..le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e comunque ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;

..le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;

..i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole così come previsto dall'art. 2135 del Codice Civile.

4. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di area fabbricabile con le seguenti decorrenze:

..Per variazione da area inedificabile ad edificabile dalla data di pubblicazione sul "BUR" Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;

..Per variazione da area edificabile a inedificabile dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

Articolo 3	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
-------------------	--

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, i valori minimi di riferimento, ai fini I.C.I., delle aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.
2. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il Bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
3. Non si fa luogo ad accertamenti e liquidazioni, qualora il valore dichiarato e l'imposta versata siano almeno pari a quello determinato ai sensi del primo comma, salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore.

Articolo 4	ESENZIONE PER ENTI NON COMMERCIALI
-------------------	---

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 15.12.1997, n.446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Articolo 5	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
-------------------	---

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Con la medesima deliberazione, nei rispetti degli equilibri di bilancio, la Giunta Comunale stabilisce la misura della detrazione da applicare all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale di un nucleo familiare in situazione di disagio socio-economico o comprendente un soggetto con grave handicap.
3. La detrazione da applicare all'imposta è raddoppiata fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di un portatore di grave handicap motorio, qualora detto immobile sia stato adeguato alle sopravvenute esigenze del disabile (servoscala, ascensore, pedane, servizi adeguati, ...), al fine di garantirgli una maggiore autonomia personale.

Articolo 6	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE
-------------------	---

1. Sono considerate abitazioni principali:
 - a) ai sensi dell'art. 59 , comma 1 lett. e) del D. Lgs. 446/97 le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta fino al 1° grado (genitori, figli), purchè:
 - il parente vi dimori abitualmente, e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
 - in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.
 La concessione in uso deve essere debitamente documentata, anche con autocertificazione.

- b) ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996 n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4/bis, del D. L. n. 16/1993 convertito in Legge n. 75/1993, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata.

A tali abitazioni è applicata l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali.

Articolo 7	ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE SUE PERTINENZE
-------------------	---

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota per essa prevista, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.
2. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garages, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito, iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, purchè non locate.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo.
4. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Articolo 8	RIDUZIONI D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI
-------------------	--

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in base alle vigenti norme edilizie del Comune, l'inabitabilità o inagibilità degli immobili, può essere dichiarata se viene accertata la contemporanea presenza di :
 - a) assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
 - b) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

- c) gravi carenze igienico sanitarie.
4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.
 5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15 e successive modificazioni, nella quale dichiarare:
 - che l'immobile è in stato di inabitabilità o inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri sopra esposti;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
 6. La riduzione dell'imposta, nella misura del 50%, si applica dalla data di rilascio della certificazione oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
 7. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9, la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
 8. Per le richieste pervenute per inabilità o inagibilità sarà stilato un elenco presso l'Ufficio di Polizia Municipale, che verificherà eventuali cessioni in affitto dei suddetti immobili.

Articolo 9	DENUNCE E COMUNICAZIONI
-------------------	--------------------------------

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione, stabilito dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/92.
2. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili, di acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva ai fini ICI relativa agli stessi, ciascun contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune con l'individuazione delle unità immobiliari interessate. Le unità immobiliari devono essere identificate attraverso la loro partita catastale, i loro identificativi catastali e nel caso di unità immobiliari urbane, deve essere indicato anche l'indirizzo, completo di numero civico e se esistente dell'interno.
3. Il contribuente deve comunicare, mediante compilazione di apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, il sorgere o la variazione dei presupposti impositivi di cui al comma 2, in qualsiasi tempo e, comunque, non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (ordinaria su modello cartaceo) relativa all'anno di costituzione o variazione dei presupposti stessi.
4. Ai fini della liquidazione dell'imposta è considerato sostitutivo della comunicazione qualsiasi documento (contenente gli elementi previsti per la comunicazione) pervenuto agli atti del Comune prima del termine finale previsto per la comunicazione stessa.
5. Per i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo della comunicazione di cui al precedente comma 2, si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, anche utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali. La presentazione della predetta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione.

6. Nel caso di contitolarità di soggettività passiva, su un medesimo immobile, da parte di più soggetti, la comunicazione può essere fatta da uno dei contitolari anche per conto degli altri.
7. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2, del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'Amministratore del Condominio, per conto dei condomini, o in mancanza da uno dei condomini.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del versamento.
9. In caso di successioni legali o testamentarie, ai sensi dell'art. 15 della L. 18.10.2001 n. 383, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la comunicazione. L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
10. In caso di omessa comunicazione si applica una sanzione amministrativa di € 104 per ciascuna unità immobiliare (art. 59, comma 1 lett. l), punto 4), del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.

Articolo 10	VERSAMENTI
--------------------	-------------------

1. L'imposta è, di norma, versata autonomamente da ogni soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lettera i) , del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, i versamenti I.C.I. eseguiti da un contitolare, anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, purchè:
 - l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga comunicato all'ufficio tributi il riparto delle somme versate con riferimento ai contitolari.
3. I versamenti d'imposta devono essere effettuati tramite il concessionario della riscossione oppure, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nelle altre forme previste dalla lettera n) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97. A decorrere dall'anno d'imposta 2005 i versamenti d'imposta, delle sanzioni e degli interessi possono essere effettuati tramite il Modello "F24", secondo le modalità definite con atto dell'organo competente.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della Legge 15.05.1997, n. 127, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 5 (euro cinque) per ciascun soggetto passivo.

Articolo 11	DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI
--------------------	--

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. o), del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446:
 - a) i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta. Quindi i termini scadono:
 - entro il 20 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
 - entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione;
 Gli eredi che intendono usufruire di tale agevolazione sono tenuti a segnalare l'avvenuto tardivo versamento, trasmettendo al Comune copia della ricevuta.

- b) la Giunta Comunale, può inoltre stabilire, con proprio provvedimento motivato, il differimento di sei mesi del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza (o dell'unica soluzione di pagamento) nel caso di calamità naturali di grave entità ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili, che incidano in modo rilevante, nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
- c) L'imposta, gli interessi e le sanzioni conteggiate al lordo di eventuali agevolazioni, dovuti a seguito di avvisi di accertamento emessi dal Comune, di ammontare complessivo superiore a € 775, possono essere corrisposti in tre rate trimestrali, di cui la prima con scadenza a 90 giorni dalla notifica dell'autorizzazione alla dilazione. Il contribuente deve presentare richiesta di dilazione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. L'autorizzazione alla dilazione comporta la decadenza dal diritto di definizione agevolata, prevista dall'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 472/97. Il debitore decade, altresì, dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura.

Articolo 12	ACCERTAMENTI
--------------------	---------------------

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1 e comma 3 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, per le annualità d'imposta dal 1993 al 1998 e successive sono eliminate le operazioni di mero controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Restano salvi gli effetti degli avvisi di liquidazione emessi ed è esclusa la restituzione di quanto pagato.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 3 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Il Comune provvede all'accertamento d'ufficio delle omesse comunicazioni negli stessi termini previsti al comma precedente per gli omessi versamenti.
4. Nell'attività di accertamento verrà considerata la situazione complessiva per anno d'imposta nel caso di occasionali minori versamenti in acconto e conguagliati a saldo. Gli accertamenti verranno eseguiti sulla base dei criteri selettivi e con le modalità per la gestione degli stessi stabiliti dalla Giunta, che dovrà indicare anche le risorse a ciò deputate.
5. L'attività di controllo sarà potenziata mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione ai sensi del 5° comma lettera l) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97.
6. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo Messo comunale o a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Gli interessi si applicano nella misura prevista dall'art. 13, comma 4 della L. 13.05.1999, n. 133, qualora non diversamente stabilito dal regolamento generale delle entrate.
8. Le spese di notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari e vengono quantificate con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico Finanziaria.

Articolo 13	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
--------------------	----------------------------------

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. m), del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Comunale.

Articolo 14	ATTIVITA' DI CONTROLLO
--------------------	-------------------------------

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. l), punto 2), del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, la Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, fissa periodicamente, anche per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili anche tramite l'individuazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 5), del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo alla Giunta Comunale tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. p), del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una quota percentuale calcolata sulle somme derivanti dal gettito Ici dell'anno precedente (Ici ordinaria e Ici violazioni), da determinarsi annualmente in sede di programmazione di bilancio, è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi. Il potenziamento dell'Ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:
 - a) cura della formazione del personale esistente;
 - b) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
 - c) erogazione di compensi incentivanti in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, al personale addetto per le attività di accertamento e recupero dell'evasione.

Articolo 15	RAVVEDIMENTO OPEROSO
--------------------	-----------------------------

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni, secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Articolo 16	RIMBORSI
--------------------	-----------------

1. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:

Per gli immobili sui quali, a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione di rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini previsti, competono dalla data di registrazione in atti della rendita, reddito o valore rettificato o, se precedente, dalla data di presentazione del ricorso.

2. Rimborsi nel caso di attribuzione di rendita definitiva:

Per i fabbricati denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico Erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso delle somme versate in eccedenza comprensive degli interessi maturati per tutti gli anni in cui è stata versata l'imposta.

3. Interessi sui rimborsi:

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi per ogni semestre compiuto interamente tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior imposta versata, **con le modalità di cui all'art. 12 – co. 7.**

4. Versamento ad altre Amministrazioni:

Nel caso di errato versamento di imposta dovuta ad altro Ente, L'Amministrazione provvederà a richiesta del contribuente o dell'Ente, a riversare all'Amministrazione destinataria tali importi.

Articolo 17	RISCOSSIONE COATTIVA
--------------------	-----------------------------

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43;
 - b) mediante ingiunzione, secondo le disposizioni di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva.

Articolo 18	CONTENZIOSO
--------------------	--------------------

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Articolo 19	ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE
--------------------	-----------------------------------

1. I contribuenti possono sottoporre all'Ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere. Il parere dell'Ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.
2. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni.
3. L'Ufficio Tributi stila periodicamente una circolare informativa per i contribuenti, circa l'applicazione dell'imposta.

Articolo 20	NORME DI RINVIO
--------------------	------------------------

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Articolo 21	ENTRATA IN VIGORE
--------------------	--------------------------

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.